

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA

Seduta del 01/12/2025

FATTO

Il ricorrente rappresenta:

- di essere stato titolare di nn.3 carte di pagamento (una carta di debito e nn.2 carte prepagate) accese presso l'Intermediario;
- di aver smarrito, in data 16.06.2025, il proprio portafogli contenente, tra l'altro, le nn.3 carte di pagamento di cui sopra;
- di aver provveduto senza indugio a "bloccare" le suddette carte;
- di non aver potuto riattivare le carte una volta rinvenuto il portafogli, già il 17.06.2025;
- di aver fatto richiesta, in data 18.06.2025, di sostituzione delle predette carte con altre tre aventi le medesime caratteristiche;
- di non aver potuto materialmente ritirare le carte in sostituzione presso lo sportello dell'Intermediario in quanto detta modalità di ritiro è possibile solo presentandosi presso l'Ufficio che ha emesso le carte, Ufficio assai distante dal proprio luogo di residenza;
- di aver atteso ben nove giorni per poter avere il recapito a mezzo posta della carta di debito in sostituzione, carta che attivava il terzo giorno successivo al ricevimento;

- di aver atteso ulteriormente qualche giorno per poter ricevere, sempre a mezzo del servizio postale, le altre due carte in sostituzione;
- di aver subito una serie di disagi a causa della impossibilità di utilizzare dette carte per i giorni che sono stati necessari alla loro sostituzione, disagi che sono consistiti nella impossibilità di far fronte alle esigenze quotidiane, un conseguente danno alla salute, un'occasione lavorativa persa e, infine, un danno morale ed esistenziale per lo *“stress prolungato, digiuno forzato e totale impossibilità di condurre una vita dignitosa per oltre due settimane”*.

Chiede, quindi, la valutazione del disservizio subito e la condanna dell'Intermediario al risarcimento del danno quantificato in € 30.000, 00.

L'intermediario, nelle sue controdeduzioni, eccepisce la tempestività della sostituzione delle nn.3 carte di pagamento, sottolineando che il ricorrente, una volta ricevute le carte non le attivava immediatamente, in quanto:

- la prima carta, ricevuta il 27.06.2025, veniva attivata dal ricorrente solo tre giorni dopo, e cioè il 30.06.2025;
- la seconda carta, ricevuta il 30.06.2025, veniva attivata il 01.07.2025;
- la terza carta, ricevuta anch'essa il 30.06.2025, non risultava ancora attivata alla data del deposito delle controdeduzioni.

Quanto, infine, alla richiesta risarcitoria, ne eccepisce l'infondatezza vuoi perché non sorretta da prova alcuna a sostegno.

Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Come sopra riassunto, la questione sottoposta all'attenzione del Collegio concerne la valutazione della tempestività della azione dell'Intermediario volta alla sostituzione di nn.3 carte di pagamento.

E' provato, e, tra l'altro, non contestato dalle parti, il fatto che il ricorrente ha richiesto la sostituzione delle nn.3 carte in data 18.06.2025. E', altresì, provato che il ricorrente era impossibilitato a recarsi personalmente presso l'Ufficio dove aveva acceso dette carte per procedere ad una emissione a vista delle stesse. Né il ricorrente ha ritenuto di trasferire il proprio c/c presso un Ufficio vicino al proprio luogo di residenza, così da procedere al ritiro materiale delle carte presso detto nuovo Ufficio.

Fatte queste premesse, il recapito di una carta dopo soli nove giorni dalla richiesta di sostituzione appare oggettivamente contenuto, avendo, tra l'altro, l'Intermediario posto il proprio cliente nella possibilità di ritirare personalmente la carta presso un proprio Ufficio previo spostamento del c/c presso cui dette carte erano "appoggiate". La scelta di attendere il recapito a mezzo del servizio postale è stata scelta adottata dal ricorrente ed il ritardo, invero contenuto, è causa anche del comportamento del ricorrente stesso.

Pertanto, da un lato, la scelta di un mezzo di recapito più lento è scelta operata dal cliente e, dall'altro, il tempo occorso per il recapito presso il luogo di residenza del ricorrente è stato oggettivamente contenuto e compatibile con l'attività richiesta all'intermediario.

L'esclusione di un comportamento omissivo antiggiuridico a carico dell'intermediario comporta ex se il rigetto anche della domanda risarcitoria, domanda che, in ogni caso, era formulata in modo generico, priva di prova a supporto sia per ciò che attiene l'esistenza del danno, sia per ciò che attiene il suo eventuale ammontare, sia per ciò che attiene il nesso di causalità tra il comportamento contestato all'intermediario ed il danno di cui si chiede il risarcimento. Al riguardo, infine, assume rilevanza dirimente il fatto che il ricorrente non abbia attivato le tre carte sostitutive già il giorno del ricevimento,

ma ha fatto trascorrere qualche giorno per due di esse ed una non risulta attivata ad oltre un anno dal suo ricevimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE